ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito INAIL o Istituto), codice fiscale 01165400589, con sede in Piazzale G. Pastore 6 - 00144 Roma, nella persona del Direttore Generale, dott. Andrea Tardiola, nato a Roma il 15 ottobre 1971, domiciliato ai fini del presente Accordo presso la Sede dell'Istituto

E

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito MLPS), codice fiscale 80237250586, con Sede in Roma, via Fornovo n. 8, CAP 00192, rappresentato dal Segretario Generale Dott. Andrea Bianchi, domiciliato per la carica presso la suindicata sede.

[INAIL e MLPS nel seguito, singolarmente, anche la "Parte" e, congiuntamente, anche le "Parti"]

VISTI:

- vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare l'art. 15 della legge stessa, e s.m.i., in forza del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune, e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2,3 e 4 della medesima legge;

- la determinazione n. 7 in data 21 ottobre 2010 dell'AVCP (ora ANAC), riguardante le questioni interpretative concernenti la

disciplina dell'articolo 34 del d.lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici che chiarisce i limiti e gli ambiti entro cui sia legittimo il ricorso a forme di cooperazione fra amministrazioni pubbliche;

- la risoluzione del Parlamento europeo in data 18 maggio 2010 sui nuovi sviluppi in materia di appalti pubblici (2009/2175-INI), con particolare riguardo al tema della ed. "cooperazione pubblico-pubblico";

- il Codice per l'Amministrazione Digitale (D.lgs. n. 82/2005, D.lgs. n. 235/2010 e s.m.i.);

- il Piano Triennale per l'informatica nella P.A. 2020-2022 pubblicato dall'AGID in data 7 settembre 2020, e il relativo aggiornamento 2021-2023, nel quale si rafforza la necessità di individuare nuove azioni per favorire lo sviluppo etico ed inclusivo di una società digitale, attraverso l'innovazione e la digitalizzazione, nonché di contribuire alla diffusione delle nuove tecnologie digitali, incentivando la standardizzazione, l'innovazione e la sperimentazione nell'ambito dei servizi pubblici;

- il "Piano Triennale IT 2020 – 2022" dell'INAIL (allegato alla Determina del Presidente n.16 del 5 febbraio 2020), nel cui ambito viene sottolineata la valenza strategica della partecipazione dell'Ente al processo di innovazione e razionalizzazione della Pubblica Amministrazione, in particolare per quanto riguarda l'offerta di servizi IT a favore di altri soggetti pubblici;

- la circolare AgID n. 5, del 30 novembre 2017 concernente "Censimento del Patrimonio ICT delle Amministrazioni e qualificazione dei Poli Strategici Nazionali" ed, in particolare, l'art. art. 5 "Polo Strategico Nazionale (PSN)", che fornisce le prime istruzioni operative per il raggiungimento, degli obiettivi di razionalizzazione delle infrastrutture e servizi IT delle pubbliche amministrazioni, nel quadro delle disposizioni di contenimento e riqualificazione della spesa pubblica;

CONSIDERATO CHE:

- l'INAIL è l'Istituto che gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e che, in linea con le direttive per l'utilizzo delle tecnologie informatiche secondo quanto prescritto dal D.lgs. n. 82 del 2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" (di seguito CAD), si è dotato di una efficiente infrastruttura informatica per l'erogazione dei servizi al cittadino ed alle imprese oltre che per il proprio funzionamento interno;

- l'INAIL in data 10 febbraio 2020 ha ricevuto dall'AgID, in merito al suo Data Center, il riconoscimento ad infrastruttura utilizzabile da parte dei Poli Strategici Nazionali;

- il MLPS progetta, realizza e coordina interventi di politica del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e adeguatezza del sistema previdenziale, di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone e delle famiglie;

- il Presidente dell'INAIL, in data 8 febbraio 2018, ha adottato la Determina n. 67 concernente "Schema di accordo tra INAIL e le Pubbliche Amministrazioni per l'erogazione di Servizi di Data Center", per la condivisione e l'ottimizzazione delle infrastrutture fisiche IT;

- il MLPS ha condiviso con INAIL una lettera di intenti non vincolante per lo scambio di informazioni finalizzate alla stipula del presente Accordo di collaborazione volto alla condivisione e ottimizzazione delle infrastrutture fisiche IT utilizzate dalle due AMMINISTRAZIONI, richiedendo all'INAIL di avvalersi delle risorse dell'infrastruttura informatica dell'Ente secondo il Piano dei Fabbisogni (vedi Allegato 1);

- le parti convengono che, nel quadro dei reciproci interessi ed opportunità, condivisi ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 sopra citata, gli oneri devono essere calcolati sulla base del criterio del rimborso degli oneri diretti ed indiretti che graveranno in capo all'INAIL per la predisposizione delle attività sopra specificate, in modo da assicurare il perseguimento dei principi di economicità della spesa e di efficienza della Pubblica Amministrazione;

- l'INAIL, sulla base di quanto richiesto dal MLPS, ha manifestato la disponibilità a fornire i servizi richiesti nella logica di ottimizzazione degli oneri e di integrazione dei servizi e nello spirito di fattiva reciproca collaborazione che ispira i rapporti tra le due AMMINISTRAZIONI;

- la collaborazione di cui al presente atto ha il fine di consentire,

sulla base della pianificazione triennale citata in precedenza, l'erogazione di servizi infrastrutturali da parte dell'Istituto ad altre Amministrazioni, con l'obiettivo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse economiche e strumentali comunque disponibili per le infrastrutture di erogazione dei servizi, ottenendo benefici globali in termini di risparmio sugli oneri;

- è intenzione delle Parti attuare una collaborazione concreta, che determini un aumento della quantità, qualità e fruibilità dei servizi, ed un aumento del livello di sicurezza nella elaborazione di dati ed informazioni;

- in considerazione dell'evoluzione giurisprudenziale subita dall'art. 15 della legge 241/90 le Parti sono consapevoli che in mancanza dell'interesse comune tra le pubbliche amministrazioni, che presuppone una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune a questi ultimi, o che qualora le prestazioni da affidare abbiano natura patrimoniale e siano astrattamente reperibili presso privati, non è configurabile un accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90.

In tali ultime ipotesi, infatti, non essendo ammissibile l'affidamento diretto ad altra amministrazione le Parti dovrebbero indire una procedura selettiva pubblica.

La forma negoziale di cui all'art. 15 della legge 241/90 deve essere correlata con la disposizione contenuta all'art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) a tenore del quale la

cooperazione tra Amministrazioni è ammissibile ove vengano assicurate le condizioni essenziali ovverossia che:

i) l'accordo stabilisca che i servizi pubblici vengano prestati per conseguire obiettivi comuni tra le Amministrazioni, che

ii) l'attuazione di tale cooperazione sia retta esclusivamente da considerazioni inerenti l'interesse pubblico, e che

iii) le Amministrazioni partecipanti svolgano sul mercato aperto non meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione.

Il presente atto rientra, dunque, nell'ambito degli accordi disciplinati dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. al quale non si applica la disciplina del Codice dei contratti pubblici come da art. 5, c. 6 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. e non è elusivo delle norme poste a garanzia del mercato, della trasparenza e della libera concorrenza;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Servizi oggetto dell'Accordo)

Il presente accordo disciplina la gestione dei "servizi", nonché le modalità di erogazione e di gestione degli stessi, descritti negli Allegati 1 e 2 – Piano e Progetto dei fabbisogni.

Art. 2

(Parti integranti e allegati)

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, formano parte integrante e sostanziale del

presente Accordo.

2. Costituiscono allegati del presente Accordo:

a) il Piano dei Fabbisogni (Allegato 1) formulato dalla Direzione generale dell'Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione del MLPS e accettato da INAIL, nel quale vengono espresse le necessità in termini di risorse, servizi e periodo temporale;

b) il Progetto dei Fabbisogni (Allegato 2) formulato da INAIL e approvato dal Direttore Generale dell'Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione del MLPS, contenente la descrizione dei servizi per il periodo temporale dell'Accordo, le modalità di variazione ed evoluzione dei suddetti servizi in corso d'opera, i livelli di servizio attesi e gli oneri che il MLPS si impegna a rimborsare all'INAIL per l'utilizzo e la messa a disposizione dei servizi.

Art. 3

(Obiettivi e ambito)

1. Il presente Accordo si pone come obiettivo principale quello di disciplinare la collaborazione tra l'INAIL e il MLPS, per perseguire obiettivi di condivisione delle esperienze in termini di gestione dei servizi e impianti IT, di contenimento complessivo degli oneri legati all'erogazione dei servizi, di salvaguardia degli investimenti e di ottimizzazione delle risorse.

2. In particolare, il presente Accordo disciplina i rapporti tra l'INAIL ed il MLPS per l'erogazione da parte dell'INAIL dei

servizi che sono dettagliati nel Piano e nel Progetto dei Fabbisogni (Allegati 1 e 2) e consentire al MLPS di rispondere ai propri obiettivi istituzionali.

Art. 4

(Oneri e rimborsi)

1. L'ammontare del canone annuo, dettagliato nel Progetto dei Fabbisogni (Allegato 2), che il MLPS rimborserà all'INAIL nell'ambito del presente Accordo, non potrà superare l'importo di € 200.000,00.

Non sono inclusi nel suddetto importo il rimborso aggiuntivo di € 35.012,60 (trentacinquemiladodici/60) connesso agli oneri determinati dalle attività realizzate per l'avvio del servizio e gli eventuali oneri progettuali relativi ai servizi professionali/opzionali, descritti nel Progetto dei Fabbisogni (Allegato 2) e per i quali si prevede un Basket, che andranno rendicontati e rimborsati a parte, sulla base dei criteri e della documentazione che saranno definiti dal Comitato Strategico.

2. Nel Piano e Progetto dei Fabbisogni (Allegati 1 e 2) viene prevista e fissata la commisurazione dei rimborsi che il MLPS dovrà effettuare all'INAIL per gli oneri da quest'ultimo sostenuti. Gli oneri, ed i relativi rimborsi, si distinguono in canoni e consumi diretti. Detti oneri vengono rimborsati dal MLPS su presentazione della relativa documentazione di rendiconto da parte dell'INAIL, ai sensi del successivo art. 20.

3. La collaborazione fra le parti viene disciplinata dalle

disposizioni contenute:

a. nel presente Accordo;

b. nel Piano e nel Progetto dei Fabbisogni (Allegati 1 e 2);

c. in tutte le altre disposizioni di legge applicabili.

Art. 5

(Comitati di gestione)

1. Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nel presente Accordo è costituito un apposito Comitato Strategico (di seguito CS) composto da due Responsabili o da un loro delegato, uno ciascuno per le Parti, per il MLPS dal Direttore generale dell'Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione, da due Referenti dell'Accordo, uno ciascuno per le Parti, per il MLPS dal Dirigente della competente Divisione della citata direzione generale, e da due Referenti Amministrativi, uno ciascuno per le Parti, per il MLPS da un Funzionario designato dal Direttore Generale dell'Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione. Il Comitato Strategico si riunisce, una prima volta, per formalizzare l'avvio delle attività oggetto del presente Accordo, dopo l'avvenuta sottoscrizione. Successivamente, si riunisce a cadenza semestrale e, comunque, ogni volta che una della Parti ne faccia richiesta.

2. Per gli aspetti esecutivi e di gestione delle attività, viene istituito un Comitato Operativo (di seguito CO) composto da due Responsabili della Relazione e da due Referenti Tecnici, uno ciascuno per le Parti, che potranno essere coadiuvati da esperti

individuati dalle Parti sulla base degli argomenti da trattare. Per il MLPS le predette funzioni saranno svolte dal Dirigente Competente e dal funzionario indicato dal Direttore Generale dell'Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione, come indicato al comma 1 del presente articolo. Il Comitato Operativo si riunisce di norma trimestralmente e comunque ogni volta che una della Parti ne faccia richiesta.

3. La partecipazione ai Comitati non comporta oneri a carico delle Parti, salvo i rimborsi di spese vive, ove previsti dai rispettivi ordinamenti del personale.

4. Entro dieci (10) giorni dalla stipula dell'Accordo, ciascuna delle Parti comunicherà i nominativi dei propri Referenti di cui al comma 1.

5. Il Comitato Strategico svolge le seguenti funzioni:

a. gestisce gli obiettivi strategici dell'Accordo e valida il cronoprogramma di realizzazione delle attività;

b. valuta i programmi di evoluzione comuni per il raggiungimento degli obiettivi strategici fissati per l'Accordo;

c. propone alle Parti idonee procedure per il miglioramento della collaborazione e il coordinamento delle attività di reciproco interesse;

d. promuove altri temi di interesse comune diretti al conseguimento degli scopi di cui al presente Accordo;

e. propone iniziative comuni per l'utilizzo operativo e la diffusione, presso altre Amministrazioni ed Enti, dei risultati dei

progetti di sviluppo congiunti;

f. valuta ed approva la variazione ed evoluzione dei servizi oggetto dell'Accordo, anche su proposta del Comitato Operativo. Le variazioni valutate positivamente ed approvate, se comportano incremento dell'ammontare complessivo degli oneri previsti all'art. 4, comma 1, del presente Accordo, per divenire esecutive, dovranno comunque essere formalizzate con le stesse modalità previste per l'approvazione dell'Accordo;

g. definisce ed approva le modalità di rendicontazione degli oneri da parte dell'INAIL ai fini del relativo rimborso da parte del MLPS.

6. Il Comitato Operativo svolge le seguenti funzioni:

a. gestisce l'avanzamento e lo svolgimento dell'Accordo, in relazione alla risoluzione di problematiche operative, attraverso la verifica ed il monitoraggio delle attività descritte nel Progetto dei fabbisogni (Allegato 2);

b. qualora ne ravvisi la necessità, individua le misure e le iniziative da porre in essere al fine di garantire il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 e la risoluzione dei problemi eventualmente riscontrati. Qualora detti problemi non possano essere composti all'interno del CO, essi verranno riportati al CS;

c. verifica periodicamente l'andamento dei servizi fruiti ed il rispetto dei Livelli di Servizio concordati;

d. studia e propone adeguamenti ed evoluzioni tecniche e/o funzionali dei servizi erogati, per la successiva valutazione da

parte del Comitato Strategico.

Art. 6

(Piano e Progetto dei Fabbisogni. Disposizioni specifiche)

1. Le attività oggetto del presente Accordo sono definite nel Progetto dei Fabbisogni, proposto da INAIL sulla base del Piano dei Fabbisogni, e approvato dal Direttore generale dell'Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione del MLPS, ovvero attraverso lo scambio di note tra le parti su tematiche prettamente operative.

2. Il Progetto dei Fabbisogni contiene disposizioni di dettaglio in ordine ai seguenti contenuti:

a. obiettivi da conseguire per il contesto di riferimento;

b. specifiche tecniche/tecnologiche del servizio;

c. funzionamento del servizio (risorse umane e strumenti a disposizione, assegnazione ruoli e responsabilità, modalità di monitoraggio);

d. oneri (valori, a canone ed a consumo, da rendicontare con documentazione apposita che sarà definita dal Comitato Strategico) che saranno oggetto di rimborso per l'erogazione dei servizi;

e. tempi di attuazione e durata complessiva (cronoprogramma di massima per la realizzazione del servizio);

f. Livelli di Servizio e valori soglia.

4. Le attività disciplinate dal Progetto dei Fabbisogni hanno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti e formalizzata dal CS,

che valuta le priorità in relazione al contesto di riferimento e agli obiettivi da perseguire, come concretizzati nei rispettivi programmi di sviluppo.

5. A seguito delle eventuali variazioni ed evoluzioni dei servizi disposte dal Comitato Strategico ai sensi dell'art. 5, le Parti - tenendo conto degli oneri già sostenuti dal MLPS, che dovranno in ogni caso essere rimborsati - potranno ridefinire il perimetro dei servizi oggetto dei piani approvati; a tal fine predisporranno appositi Piani e Progetti dei Fabbisogni, che saranno sottoscritti con le stesse formalità già adottate per i Piani e Progetti allegati al presente atto.

Art. 7

(Obblighi delle Parti)

1. Ciascuna Parte, in attuazione del presente Accordo, si impegna a:

a. avvalersi del CS come sopra definito per il coordinamento dei programmi di sviluppo e dei progetti innovativi rilevanti ai fini dell'attuazione dell'Accordo;

b. sviluppare le attività congiunte nel principio del mutuo beneficio e nel rispetto di quanto disposto dal CS, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;

c. consentire ed agevolare il reciproco accesso ai dati a disposizione e ad ogni informazione o indicazione necessaria o utile per assicurare il regolare andamento dell'Accordo, nel rispetto della disciplina in materia di segreto di ufficio,

riservatezza e proprietà intellettuale e dei diritti di sfruttamento della Parte che li ha prodotti;

d. agevolare le attività operative necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati nel presente Accordo (art. 3) e nel rispetto di quanto disposto dal CS;

e. svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza possibili, con la finalità di raggiungere gli obiettivi fissati nel presente Accordo (art. 3) e nel rispetto di quanto disposto dal CS;

f. non divulgare a terzi dati e informazioni relativi all'altra Parte ritenute riservate; le Parti adotteranno, per quanto di propria competenza, ogni misura necessaria a mantenere tali informazioni nella massima riservatezza ed eviteranno ogni utilizzo delle stesse per scopi estranei all'esecuzione del presente Accordo;

g. rispettare i diritti di proprietà intellettuale e industriale in capo a ciascuna Parte, diversi da quelli inerenti l'oggetto del presente Accordo, relativamente a brevetti, loghi e marchi, copyright, design, know-how, software ed altro; tali diritti restano di esclusiva titolarità dell'avente diritto, e nessuna pretesa può essere avanzata e fatta valere da ciascuna delle Parti nei confronti dei diritti intellettuali ed industriali dell'altra Parte in forza o in esecuzione del presente Accordo;

h. tenere costantemente informata l'altra Parte sulle attività effettuate e sulle criticità eventualmente rilevate;

i. consentire il reciproco accesso alle risorse strumentali,

compatibilmente con la disponibilità delle stesse in base a quanto consentito dai rispettivi programmi di attività e nel rispetto del principio del pagamento a rimborso degli oneri derivanti, calcolati al costo;

l. ricercare costantemente, anche attraverso studi, progetti e sperimentazioni, pur nel contesto normativo di riferimento, l'ottimizzazione delle soluzioni tecniche e organizzative di avvio, con l'obiettivo di migliorare, nel periodo temporale di collaborazione, l'efficacia e l'efficienza del presente Accordo.

2. Gli obblighi gravanti su ciascuna Parte saranno meglio definiti nel Progetto dei Fabbisogni (Allegato 2).

In base al rinvio operato dall'art. 15 della legge n. 241/90 ai commi 2 e 3 dell'art. 11 della stessa legge si applicano al presente accordo i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, per quanto compatibili.

Art. 8

(Trattamento dei dati personali)

1. Entrambe le Parti si impegnano al trattamento dei dati personali, di cui venissero in possesso in esecuzione del presente Accordo, in conformità e nel rispetto della normativa in tema di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679 del 2016 – GDPR e s.m.i.), ed esclusivamente nei limiti delle attività necessarie e per le finalità connesse all'esecuzione dell'Accordo stesso.

2. Le Parti prendono atto che dati e informazioni di propria

pertinenza, conferiti in ragione del presente Accordo, sono oggetto di trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 2016 – GDPR e s.m.i. e di trasferimento agli operatori e ai soggetti indirettamente e direttamente coinvolti nell'esecuzione delle attività previste in adempimento degli obblighi di cui al presente Accordo.

Art. 9

(Attività dell'INAIL)

1. L'INAIL supporta il MLPS nella formulazione del Piano dei Fabbisogni di cui all'Allegato 1;

2. L'INAIL, ricevuto il Piano dei Fabbisogni da parte del MLPS, ne analizza, valida e accetta i contenuti o ne propone modifiche e integrazioni comunque in linea con le esigenze manifestate dal MLPS.

3. L'INAIL, accettato il Piano dei Fabbisogni, provvede a formalizzare nei confronti del MLPS la proposta di Progetto dei Fabbisogni (Allegato 2), con i contenuti sopra descritti, prima della relativa approvazione.

3. L'INAIL provvede a:

a. erogare i servizi concordati e definiti nel Progetto dei Fabbisogni;

b. assicurare l'assistenza tecnica sugli impianti infrastrutturali e tecnologici di proprietà necessaria alla regolare erogazione dei servizi di cui al punto precedente;

c. supportare il MLPS nell'utilizzo dell'infrastruttura IT e nella

predisposizione dell'ambiente e dei servizi, come riportato nel Progetto dei Fabbisogni;

d. predisporre, con cadenza trimestrale, il Rendiconto relativo agli oneri sostenuti per la fornitura dei servizi e la reportistica relativa all'andamento dei servizi erogati, di cui ai commi precedenti;

e. dare attuazione a quanto di propria competenza sarà disposto dal Comitato Strategico e dal Comitato Operativo.

4. L'INAIL, nell'ambito delle responsabilità che derivano dal Progetto dei Fabbisogni, in tema di sicurezza delle informazioni, adotta tutte le misure di protezione previste dal proprio Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI).

5. Altresì, l'INAIL, nell'ambito delle responsabilità che derivano dal Progetto dei Fabbisogni, in tema di gestione dei servizi, adotta tutte le modalità e i processi previsti dal proprio Sistema di Gestione della Qualità (SGQ).

Art. 10

(Attività e responsabilità del MLPS)

1. Il MLPS, Direzione generale dell'Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione, provvede a:

a. definire, con il supporto dell'INAIL, le esigenze per il servizio richiesto attraverso la formulazione del Piano dei Fabbisogni (Allegato 1);

b. analizzare, validare e approvare il Progetto dei Fabbisogni (Allegato 2) redatto da INAIL, concordando le eventuali modifiche e integrazioni con il supporto dell'Istituto;

c. valutare ed approvare il Rendiconto formulato da INAIL ed effettuare il versamento dei rimborsi dovuti;

d. dare attuazione a quanto di propria competenza sarà disposto dal Comitato Strategico e dal Comitato Operativo.

Art. 11

(Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte)

1. Ciascuna Parte si impegna ad accogliere il personale interno o i consulenti dell'altra Parte, operanti nell'ambito delle attività oggetto del presente Accordo.

2. Il personale di una delle Parti che eventualmente si dovesse recare presso la sede dell'altra, per lo svolgimento delle citate attività, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso, anche con riguardo al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

3. In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare, a cui dovranno scrupolosamente attenersi.

4. Le regole di comportamento riportate negli articoli precedenti si intendono valide ed applicabili anche quando la collaborazione avvenga attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, quali i sistemi informativi, i sistemi documentali, i sistemi di accesso

remoto (es. VPN), i servizi esposti su Internet.

Art. 12

(Responsabilità civile)

Ciascuna Parte resterà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni, salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, con dolo o colpa grave, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 13

(Esonero da responsabilità dell'INAIL)

1. L'INAIL non è responsabile per ritardi o impossibilità nello svolgimento delle attività dovuti a cause non imputabili ad essa. In particolare, l'INAIL non può essere ritenuta responsabile per fatti o circostanze dipendenti, derivanti da o comunque connessi con:

a. l'inadempimento di prestazioni o l'inattività o il ritardo nell'espletamento di attività non affidate allo stesso INAIL nell'ambito della presente Convenzione;

b. eventi fortuiti o di forza maggiore.

I Fornitori rispondono degli obblighi per le attività che gli vengono affidate sulla base della presente Convenzione secondo le disposizioni contrattuali vigenti pro tempore.

2. Il MLPS esonera l'INAIL da qualsiasi responsabilità, sia pure indiretta, in ordine a fatti o atti illeciti imputabili al MLPS medesimo o ai suoi dipendenti o incaricati e relativi all'esercizio

delle attività previste dall'Accordo.

3. Il MLPS esonera l'INAIL da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato e/o parziale funzionamento delle infrastrutture tecnologiche e strumentali necessarie per l'erogazione dei servizi oggetto dell'Accordo, per fatti non imputabili all'INAIL.

Art. 14

(Manleva)

1. Nell'ambito delle attività oggetto del presente Accordo, l'INAIL, per quanto direttamente alla stessa imputabile, assume le obbligazioni nascenti dai contratti con i terzi e tiene indenne il MLPS da ogni controversia e da eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve, pretese, azioni risarcitorie di imprese affidatarie, Fornitori e terzi.

Art. 15

(Copertura assicurativa)

1. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale o delle risorse che impiega nei programmi e che, a qualunque titolo, siano chiamate a frequentare, in attuazione del presente Accordo, la sede dell'altra Parte.

Art. 16

(Riservatezza)

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a far rispettare al proprio personale e a tutte le risorse umane che a qualsiasi titolo operano in nome e per conto delle Parti, ivi compresi i consulenti tecnici e i fornitori ICT di una delle Parti, la massima riservatezza sui dati,

sulle informazioni trattate e sui risultati dell'attività condotte ed oggetto del presente Accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

Art. 17

(Modifiche)

1. Con cadenza annuale, i risultati ottenuti in attuazione del presente Accordo saranno oggetto di verifica congiunta da parte dei Comitati previsti dal presente Accordo.

2. A seguito di detta verifica, o anche nel corso delle attività, le Parti potranno concordare estensioni delle tematiche oggetto di collaborazione specificate nel presente Accordo, che dovranno essere approvate con le formalità utilizzate per l'approvazione dell'Accordo medesimo.

Art. 18

(Divieto di cessione)

1. Fatti salvi eventuali obblighi di legge sopravvenuti, il presente Accordo, nonché le prestazioni, le obbligazioni e i servizi oggetto dello stesso, non potranno essere ceduti a terzi né totalmente, né parzialmente, a pena di risoluzione del presente Accordo e del risarcimento di tutti gli eventuali danni da ciò derivanti.

Art. 19

(Durata, efficacia, recesso e risoluzione)

L'Accordo ha una durata di quattro (4) anni con efficacia dalla data di sottoscrizione e decorrenza dalla data di avvio del servizio, così come certificato dal Verbale di Collaudo e Accettazione che

sarà formalizzato dal Comitato Operativo in apposita riunione. L'avvio della corresponsione ad INAIL degli oneri a rimborso, ai sensi del precedente art. 4, avviene a seguito dell'effettivo avvio dei servizi, secondo quanto riportato nel Progetto dei Fabbisogni e comunque non prima del mese di giugno 2022. In relazione al processo di evoluzione del quadro normativo, ovvero delle tecnologie IT ed ai relativi riflessi sui servizi dedotti nel Piano/Progetto dei fabbisogni (Allegati 1 e 2), annualmente le parti procederanno alla verifica dei contenuti dell'Accordo, per favorirne la piena e più efficace realizzazione. In vista della scadenza del presente Accordo, in caso di transizione ad altro fornitore, anche per cause di forza maggiore, le Parti adotteranno, con almeno sei (6) mesi di anticipo, un apposito provvedimento del Comitato Strategico con il quale verranno regolate le modalità del trasferimento. Tutti gli oneri di trasferimento saranno a carico del MLPS, compresi i rimborsi per i servizi erogati dall'INAIL dovuti all'eventuale protrarsi delle attività di migrazione oltre la data di scadenza dell'Accordo sottoscritto.

2. In caso di riconferma, l'Accordo potrà essere prorogato, esistendo le condizioni di legge, con un successivo atto che dovrà essere sottoscritto con le medesime modalità attualmente adottate, formalizzando il consenso delle due Parti almeno tre (3) mesi prima della data di cessazione del presente atto.

3. La scadenza dal presente Accordo potrà essere anticipata qualora, congiuntamente, le Parti ne ravvisino l'obbligo o la

necessità, a seguito di intervenute modifiche del quadro delle disposizioni normative di riferimento, ovvero per rivalutazione delle esigenze tecniche che ne hanno determinato la sottoscrizione ovvero di cause di illegittimità accertate o sopravvenute. Il Comitato Strategico, sulla base di apposita istruttoria in forma scritta, effettuerà le necessarie valutazioni e, accertate con apposito verbale le cause e circostanze rinvenute o sopravvenute, delibererà sulla materia.

4. Per quanto riguarda la richiesta di recesso unilaterale, la Parte proponente dovrà formalizzare al Comitato Strategico una specifica richiesta adeguatamente motivata e documentata.

Il Comitato, entro trenta (30) giorni dalla formalizzazione della richiesta, dovrà sottoporre agli Organi titolati alla sottoscrizione dell'Accordo, una proposta scritta, corredata da apposita relazione illustrativa riguardo agli effetti tecnici ed economici che deriverebbero dall'eventuale accoglimento o diniego della richiesta, nonchè l'impatto sui servizi pubblici resi alla collettività.

Il relativo provvedimento dovrà essere adottato entro i sessanta (60) giorni successivi.

5. La Parti si impegnano, in ogni caso, ad adottare atti e comportamenti conformi al principio della mutua collaborazione, nel rispetto degli interessi pubblici e della correttezza amministrativa.

6. In caso di recesso, gli oneri ed i relativi rimborsi saranno calcolati pro-rata, su base mensile, per l'effettivo periodo di

effettiva erogazione/fruizione dei servizi. I servizi si intendono erogati/fruiti per un intero mese qualora siano stati conteggiati almeno fino al quindicesimo giorno incluso del mese di riferimento.

Art. 20

(Principi per la definizione delle modalità di rimborso)

Ai fini della determinazione puntuale delle modalità di rimborso che saranno definite dal Comitato strategico ai sensi dell'art. 5, lettera g.), si applicano i seguenti criteri:

1. Il MLPS riconosce il rimborso degli oneri diretti ed indiretti sostenuti dall'INAIL per i servizi erogati, così come stabilito nell'Allegato 2.

2. Con cadenza trimestrale, l'INAIL sottopone all'approvazione del MLPS, Direzione generale dell'Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione, il rendiconto relativo ai canoni stabiliti nel Progetto dei Fabbisogni. Per quanto riguarda gli oneri a consumo, con la medesima cadenza trimestrale, - laddove previsti - viene inviata alla suddetta Direzione generale del MLPS la documentazione comprovante la quantificazione dei rimborsi. Nel rispetto della normativa vigente e di quanto sopra disposto nel comma 1, termini e modalità di versamento delle somme dovute a titolo di canoni e rimborsi verranno dettagliate nella prima riunione del Comitato Strategico.

3. Il MLPS, Direzione generale dell'Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione, verifica e approva il

rendiconto, ovvero richiede integrazioni e modifiche e provvede al pagamento entro sessanta (60) giorni dalla ricezione del rendiconto stesso.

4. I versamenti dei rimborsi sono effettuati a favore dell'entrata del bilancio dell'INAIL. Le specifiche istruzioni verranno comunicate tempestivamente al MLPS, Direzione generale dell'Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione, per consentire l'effettuazione puntale del primo versamento.

5. L'INAIL, sotto la propria esclusiva responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note alla suddetta Direzione generale del MLPS le eventuali variazioni delle modalità di cui al precedente comma 4.

Art. 21

(Diffusione dei risultati)

1. La titolarità e l'eventuale diffusione dei risultati della collaborazione saranno regolamentate con specifici atti del CS , in relazione alle particolari caratteristiche degli stessi, anche ai fini del riconoscimento della proprietà intellettuale, dell'eventuale utilizzazione economica, nonché di eventuali utilizzi presso altri Enti o Pubbliche Amministrazioni.

2. Le Parti si riservano il diritto di pubblicare, previa opportuna intesa, i risultati degli sviluppi svolti in collaborazione, a condizione che non venga compromesso l'interesse dell'altra parte alla riservatezza.

3. In tutte le iniziative di pubblicazione e di diffusione dei risultati, anche sul Web, derivanti dalle attività di cui al presente Accordo, dovrà essere menzionata la collaborazione tra l'INAIL ed il MLPS.

Art. 22

(Comunicazioni)

1. Le comunicazioni relative alle modifiche e alle proroghe del presente Accordo dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

INAIL: indirizzo PEC dcod@postacert.inail.it

MLPS: indirizzo PEC dginnovazione@pec.lavoro.gov.it

Art. 23

(Controversie e Foro competente)

1. Nel caso di contestazioni di qualsiasi natura, non risolvibili all'interno del Comitato Strategico, lo stesso, entro il termine massimo di quindici (15) giorni solari, comunica per iscritto agli Organi di vertice delle Parti l'oggetto e i motivi della contestazione.

2. Le Parti sono tenute a tentare di comporre amichevolmente le contestazioni di cui al precedente comma 1, proponendo, a tal fine, le proprie determinazioni entro trenta (30) giorni dalla comunicazione sopra prevista e comunque nel tempo tecnico strettamente necessario.

3. Per qualunque eventuale controversia, diretta o indiretta, comunque connessa col presente Accordo e relativa a qualsiasi ragione di danno, che non si possa definire secondo la procedura

prevista nei commi 1 e 2, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 24

(Registrazione)

1. Il presente Accordo, redatto in triplice copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Art. 25

(Clausola di chiusura)

1. La nullità o invalidità di una o alcune delle disposizioni del presente Accordo non pregiudica la validità delle altre clausole, che restano pienamente valide ed efficaci.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Roma lì,

Per l'INAIL	Per il MLPS
Il Direttore Generale	Il Segretario Generale
Dott. Andrea Tardiola	Dott. Andrea Bianchi



Firmato digitalmente da
BIANCHI ANDREA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI